



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

COMUNICATO UFFICIALE N° 488/C.D.T. 35

DEL 30 APRILE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti, assistita dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 30 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n. 184/A

A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (ME), avverso squalifiche del calciatore Sig. Minacapelli Simone fino al 31/10/2013 e del tecnico Sig. Romano Carlo fino al 31/10/2013; avverso inibizione a carico del Presidente Sig. Guccio Catena fino al 31/03/2014 e ammenda di € 500,00 a carico della Società - Gara della Fase regionale giovanissimi calcio a 5 Arcobaleno Ispica/Studentesca Armerina del 22/04/2013 – C.U. N° 474/63 Ca5 del 23/04/2013

La A.S.D. Studentesca Armerina, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, con reclamo datato 23/04/2013, spedito a mezzo raccomandata il 24/04/2013 e pervenuto a questa Commissione in data 29/04/2013, impugna i sopra indicati provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Sicilia.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in questione è relativa alla fase finale del campionato regionale Ca5 giovanissimi e pertanto rientra tra

quelle per le quali è prevista l'abbreviazione dei termini procedurali, come pubblicato sul C.U. n° 122/A della F.I.G.C. e più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali regionali a partire dal C.U. n° 371 del 01/03/2013.

In ragione di quanto sopra i reclami relativi a procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare.

Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. n° 474 del 23/04/2013, conseguentemente il reclamo doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 24/04/2013.

In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento 187/A

F.C.D. Città di Polizzi Generosa (PA) avverso inibizione sino al 15/05/2013 del dirigente sig. Marabeti Francesco – gara Allievi provinciali gir. "D" Città di Caccamo/FCD Città di Polizzi Generosa del 20/04/2013 - C.U. 49 PA del 26/04/2013

La società F.C.D. Città di Polizzi Generosa ha inoltrato rituale appello avverso il provvedimento in epigrafe sostenendo che la sanzione sia sproporzionata in relazione a quanto effettivamente accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che la sanzione applicata a carico del dirigente sig. Marabeti Francesco, non è impugnabile in alcuna sede ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S., perché inferiore ad un mese.

P.Q.M.

Dichiara non ammissibile il ricorso inoltrato e, per l'effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a €62,00.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal dott. Roberto Rotolo e dal dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 30 aprile 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n°103/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Floridia

Sig.ra Lombardo Cesarina (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 01/03/2013 prot. 11.1010 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della società A.S.D. Florida (€ 40,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Lombardo Cesarina;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Greco Daniele e Vinci Eduardo, tesserati per la società A.S.D. Florida all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°104/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Nuova Kamarinense

Sig.Corallo Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1073 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della società A.S. Nuova Kamarinense (€ 40,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Corallo Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caruso Giovanni, Drago Francesco, Farina Mirko, Mandara Claudio, tesserati per la società' A.S. Nuova Kamarinense all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°106/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Lineri Misterbianco

Sig. Battaglia Michele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1075 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società A.S.D. Lineri Misterbianco (€ 40,00 x n.10 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Battaglia Michele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertolo Rosario Vincenzo, Di Liberto Giacomo, Furno Luciano Salvatore, La Porta Carmelo Antonino, Messina Gianmarco, Musumeci Michele, Nicotra Valerio, Privitera Carmelo Salvatore, Russo Giuseppe, Sessa Alessandro, tesserati per la società' A.S.D. Lineri Misterbianco all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°107/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pol. Nuova Villaseta

Sig. Rotulo Sergio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1076 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00) a carico della società A.S.D. Pol. Nuova Villaseta (€ 40,00 x n.7 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Rotulo Sergio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alletto Sanfilippo Salvatore, Amoroso Salvatore, Bongiorno Salvatore, Daino Francesco, Lombardo Michele, Orsolino Giorgio, Piraneo Salvatore, tesserati per la società' A.S.D. Pol. Nuova Villaseta all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°108/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pellegrino

Sig. Trimarchi Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 1^ categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 18/03/2013 prot. 11.1077 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 240,00 (duecentoquaranta/00) a carico della società A.S.D. Pellegrino (€ 40,00 x n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Trimarchi Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aloe Carmelo, Gangemi Sebastian, Giorgianni Giuseppe, Mente Angelo, Midili Alessandro, Midili Antonino, tesserati per la società' A.S.D. Pellegrino all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 30/04/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**